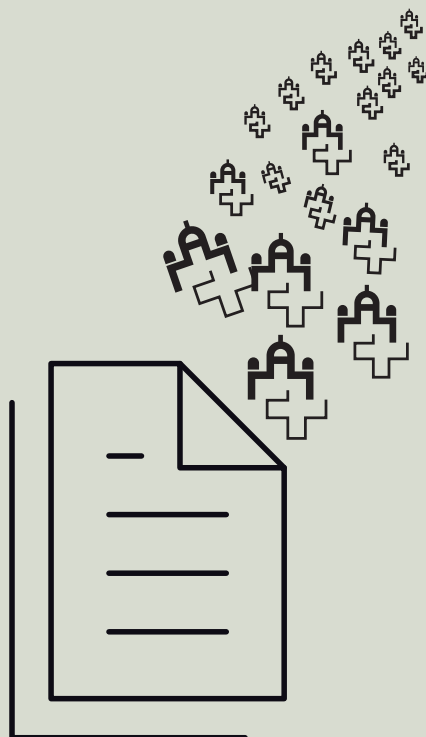




Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Procedura in caso di disegni e progetti di atti legislativi

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 22.03.2025

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Indice

In breve	2
Statistiche	7
Procedura, documenti e luogo di pubblicazione	11
Basi Legali	13
Ulteriori informazioni.....	14



PROCEDURA IN CASO DI DISEGNI E PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI

Le deliberazioni su disegni e progetti di atti legislativi si svolgono in ambedue la Camere secondo uno schema prestabilito: dibattito di entrata in materia, deliberazione di dettaglio e votazione sul complesso. Se dopo la prima deliberazione nelle due Camere sussistono divergenze, le stesse vengono appianate nella procedura di appianamento delle divergenze.

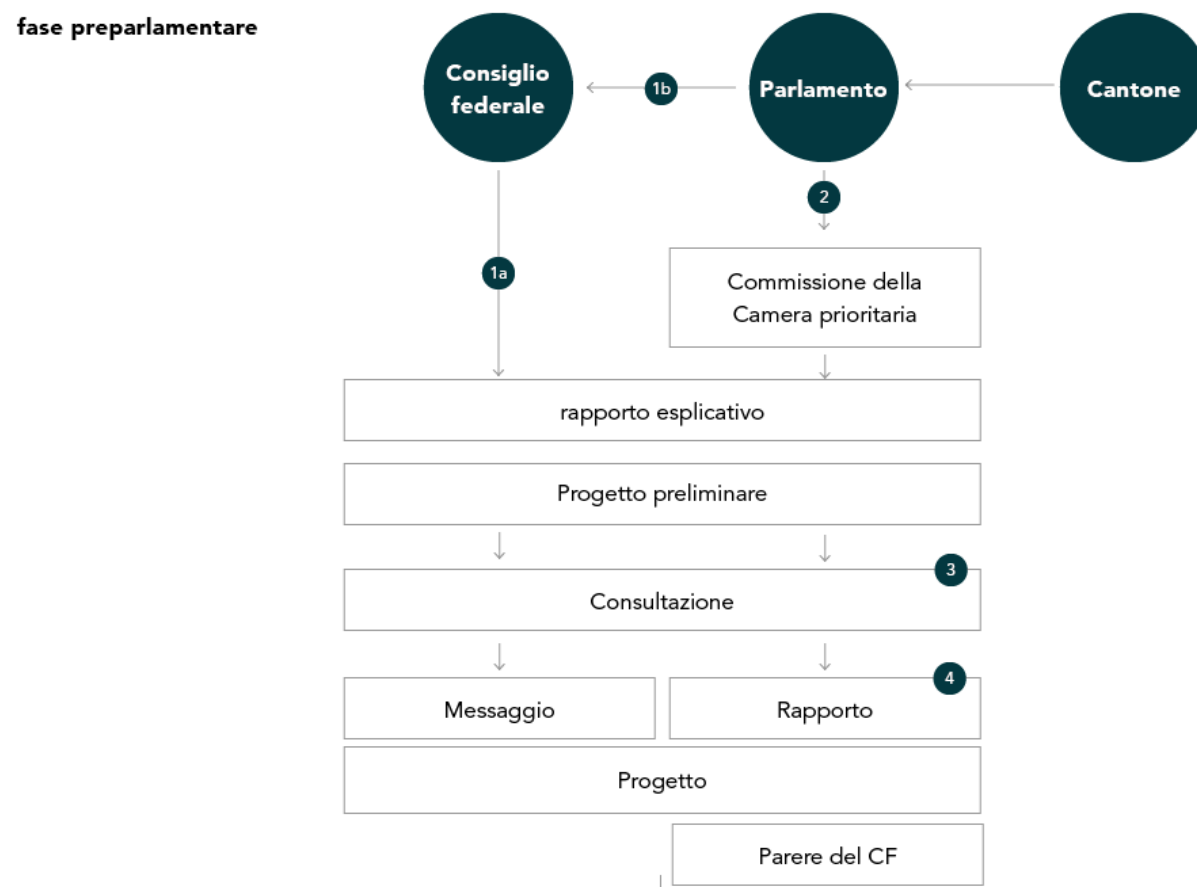
I. La procedura in generale

I disegni e progetti di atti dell'Assemblea federale sono esaminati in linea di principio nel seguente modo:

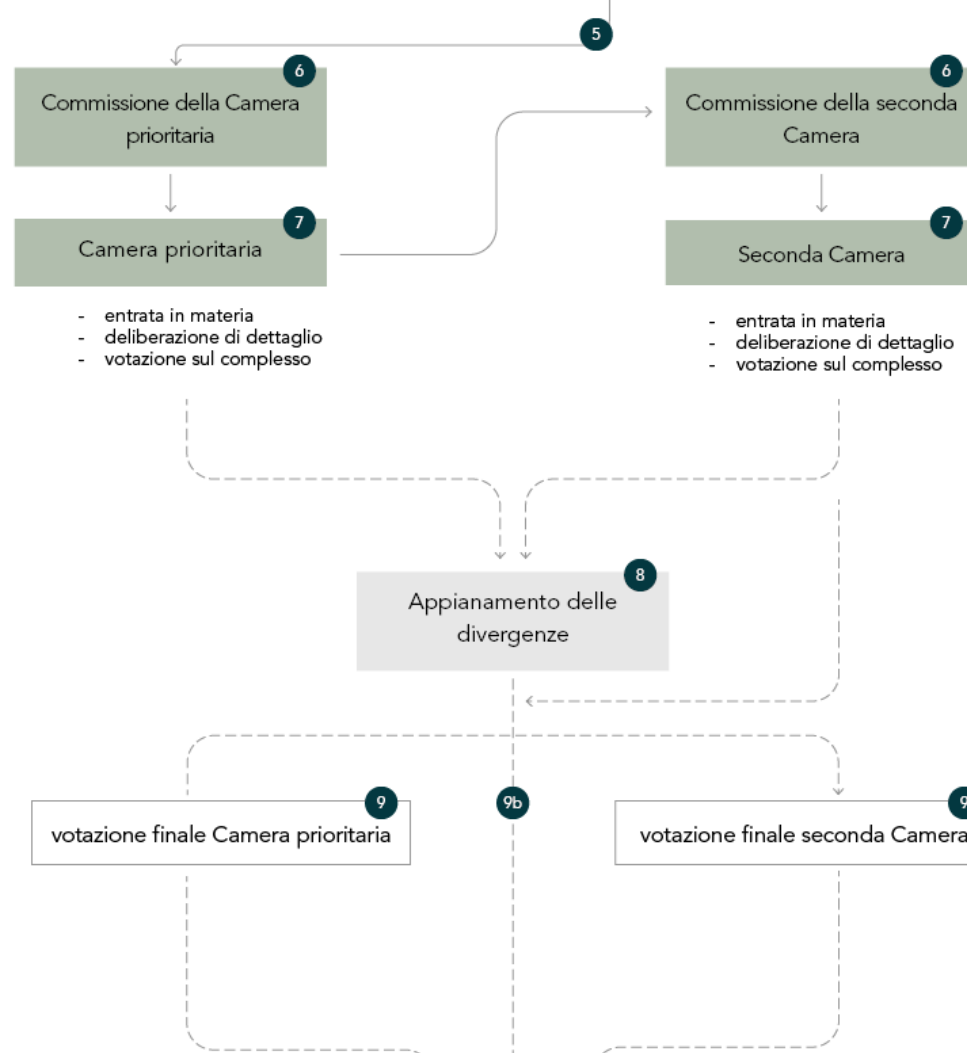
1. I progetti di atti legislativi dell'Assemblea federale sono perlopiù elaborati dal Consiglio federale, in virtù del suo diritto d'iniziativa (1a) o a seguito di un mandato conferitogli dal Parlamento mediante una mozione (1b). Essi sono denominati «disegni».
2. L'iniziativa di proporre un atto legislativo può emanare anche da un deputato, un gruppo, una commissione (sotto forma di iniziativa parlamentare) oppure da un Cantone (iniziativa cantonale). Prima che possa iniziare a elaborare il progetto di atto legislativo, la commissione competente deve ottenere l'approvazione o della commissione dell'altra Camera oppure di entrambe le Camere.
3. Di regola il Consiglio federale o la commissione competente manda in consultazione rispettivamente l'avamprogetto o il progetto preliminare.
4. Conclusasi la procedura di consultazione, il disegno del Consiglio federale o il progetto della commissione viene elaborato e trasmesso alle Camere unitamente al messaggio o al rapporto della commissione.
5. Le Camere discutono, una dopo l'altra, il disegno elaborato dal Consiglio federale o il progetto di atto legislativo elaborato da una commissione. Nel caso di un disegno i presidenti delle Camere stabiliscono di comune accordo quale Camera tratterà per prima l'oggetto in questione; se non giungono a un'intesa, decide la sorte. Nel caso di un progetto di atto legislativo, la Camera prioritaria è la Camera della commissione in cui è stato elaborato il progetto.
6. Le commissioni tematiche competenti esaminano il disegno del Consiglio federale, presentano proposte al proprio Consiglio e nominano un relatore che le difenda. Se il progetto di atto legislativo è stato elaborato da una commissione, quest'ultima lo trasmette alla Camera e lo sottopone simultaneamente al Consiglio federale invitandolo ad esprimere il proprio parere. Se il Consiglio federale propone una modifica, la commissione la esamina prima della trattazione del progetto nella Camera prioritaria.
7. Ciascuna Camera delibera e decide dapprima se intende entrare in materia rispettivamente su un disegno del Consiglio federale o sul progetto della commissione (dibattito di entrata in materia). In caso affermativo, delibera l'intero atto, articolo per articolo (deliberazione di dettaglio); dopodiché procede alla votazione sul complesso.
8. Se, dopo la prima deliberazione, sussistono divergenze tra le Camere, le decisioni discordanti di una Camera ritornano per decisione all'altra Camera, fintanto che non sia raggiunta un'intesa (procedura di appianamento delle divergenze). Se dopo tre deliberazioni sussistono ancora divergenze, viene istituita una conferenza di conciliazione che ha il compito di conseguire un'intesa. Quest'ultima presenta una proposta di conciliazione che appiani globalmente tutte le divergenze rimaste.
9. Se l'atto legislativo è un decreto federale, una legge o un'ordinanza dell'Assemblea federale, durante l'ultima seduta della sessione si procede a una votazione finale (9a). Per contro, nel caso di un decreto federale semplice non viene svolta alcuna votazione finale (9b).



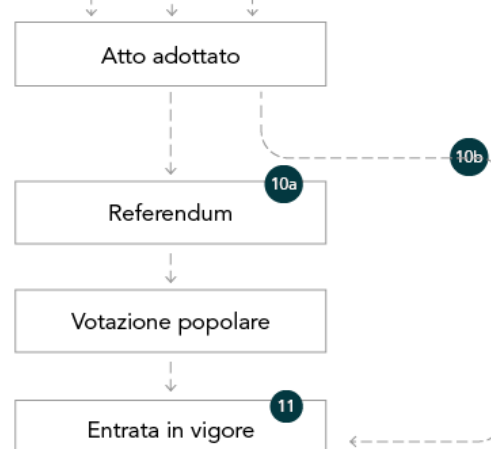
fase preparlamentare



fase parlamentare



fase postparlamentare





10. Se sottostà a referendum obbligatorio, l'atto legislativo è sottoposto al voto del Popolo e, se del caso, anche dei Cantoni. Se sottostà a referendum facoltativo e quest'ultimo è chiesto, l'atto è sottoposto al voto del Popolo (10a). I decreti federali semplici e le ordinanze dell'Assemblea federale non sottostanno a referendum (10b).

11. Se l'atto legislativo non sottostà a referendum o qualora il referendum non sia chiesto o, ancora, se l'atto legislativo è approvato nella votazione referendaria, tale atto legislativo viene pubblicato nella Raccolta ufficiale con l'indicazione della data dell'entrata in vigore. Contrariamente agli altri atti legislativi, i decreti federali semplici sono pubblicati nella Raccolta ufficiale solo se lo decide l'Assemblea federale.

II. Procedura parlamentare in casi speciali

a) Entrata in materia e votazione finale

Nel caso di atti legislativi che sottostanno imperativamente a un obbligo di trattamento, l'entrata in materia è obbligatoria. Ciò vale per:

- iniziative popolari,
- preventivi,
- rapporti di gestione,
- consuntivi,
- reclami sollevati contro trattati intercantionali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l'estero,
- il conferimento della garanzia a costituzioni cantonali,
- il programma di legislatura e
- il piano finanziario.

Se l'entrata in materia è obbligatoria, di norma non vi è votazione sul complesso.

In caso di preventivi e consuntivi si procede a una votazione sul complesso nonostante l'entrata in materia obbligatoria; la reiezione di preventivi e consuntivi nella votazione sul complesso comporta il loro rinvio al Consiglio federale.

b) Appianamento delle divergenze

Procedura abbreviata

Se decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale non soltanto in relazione con l'entrata in materia, bensì anche per l'approvazione di trattati internazionali, di rapporti di gestione, di ordinanze del Consiglio federale e del conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

Appianamento delle divergenze in materia di preventivo e di crediti aggiuntivi

Per il preventivo e le aggiunte al medesimo, se una Camera respinge la proposta della Conferenza di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso.



Appianamento delle divergenze in materia di piano finanziario e di valori di pianificazione nel preventivo

Per il piano finanziario e i valori di pianificazione nel preventivo, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza: se una proposta è respinta, la relativa disposizione è stralciata.

Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura

Per il programma di legislatura, si fa capo alla conferenza di conciliazione qualora sussistano divergenze dopo la prima deliberazione nelle due Camere. Inoltre, la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza.

Appianamento delle divergenze in materia di decreto federale concernente un'iniziativa popolare

Un decreto federale concernente un'iniziativa popolare contiene due disposizioni: con l'articolo 1 l'Assemblea federale decide della validità dell'iniziativa, con l'articolo 2 della sua raccomandazione di voto in merito all'iniziativa. In entrambi i casi si applica una norma speciale per appianare le divergenze.

- Se le decisioni delle due Camere circa la validità di un'iniziativa popolare o di parti della stessa divergono e se la Camera che si è pronunciata per la validità conferma la sua decisione, l'iniziativa, e quindi anche la sua parte controversa, è ritenuta valida.
- Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto su un'iniziativa popolare è respinta, nel decreto federale concernente quest'ultima è stralciata soltanto la disposizione relativa.

Disegni e progetti di atti legislativi decaduti

Nella fase parlamentare il disegno o il progetto di atto legislativo può decadere per tre motivi.

- Non entrata in materia o reiezione nella votazione sul complesso: se ambedue le Camere, o la stessa Camera per due volte, decidono di non entrare in materia su un disegno o un progetto di atto legislativo, quest'ultimo viene stralciato dal ruolo degli affari dell'Assemblea federale. La reiezione nella votazione sul complesso equivale a una non entrata in materia. Un progetto di atto legislativo elaborato nell'ambito di un'iniziativa parlamentare decade già se la Camera prioritaria decide di non entrare in materia o se lo respinge nella votazione sul complesso.
- Reiezione della proposta della conferenza di conciliazione: se una Camera respinge la proposta di conciliazione, l'intero progetto decade.
- Reiezione nella votazione finale: nel caso di leggi federali, ordinanze dell'Assemblea federale e decreti federali che sottostanno a referendum obbligatorio o facoltativo, dopo l'appianamento delle divergenze viene svolta ancora una votazione finale. Se in questa votazione una o ambo le Camere respingono il progetto di atto legislativo, quest'ultimo decade.

Un atto legislativo adottato dal Parlamento può ancora decadere nella fase postparlamentare in seguito a una votazione popolare, in particolare in modo:

- diretto: se sottostà a referendum, l'atto legislativo può anche essere respinto nella votazione popolare. Se è sottoposto al voto di Popolo e Cantoni, l'atto legislativo può essere respinto dall'uno e dagli altri;
- indiretto: taluni atti legislativi si fondano su atti legislativi che sottostanno a referendum. Se l'atto principale è respinto nella votazione popolare, gli atti normativi che dal punto di vista giuridico si basano su di esso non possono essere posti in vigore.

In base alle regole speciali summenzionate, i decreti federali concernenti il preventivo, le relative aggiunte, il piano finanziario, il consuntivo e il programma di legislatura si traducono sempre in un atto legislativo e quindi non possono decadere.

Pur non essendo un termine giuridico, «decadere» è comunemente impiegato in Parlamento e per scopi statistici.



Disegni e progetti di atti legislativi tolti dal ruolo

Solitamente i disegni e i progetti di atti legislativi tolti dal ruolo non sono conteggiati come disegni/progetti di atti legislativi decaduti.

Un disegno o un progetto di atto legislativo su cui si è decisa l'entrata in materia può essere tolto dal ruolo se è divenuto privo di oggetto. Prima della votazione sul complesso, lo stralcio ha luogo su richiesta della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale. Durante la procedura di appianamento delle divergenze o dopo la sua conclusione, lo stralcio ha luogo su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare di entrambe le Camere.

Se le due Camere non riescono a convenire sullo stralcio, in seconda lettura si impone la Camera che vuole togliere dal ruolo il disegno/progetto di atto legislativo.



STATISTICHE

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati suddivisi per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a	52^a
Totale	548	520	516	561	203
Atti legislativi adottati	497	479	461	509	191
<i>In % di tutti gli atti legislativi liquidati</i>	90,7 %	92,1 %	89,3 %	90,7 %	94 %
Progetti e disegni di atti legislativi tolti dal ruolo	11	6	12	6	1
Progetti e disegni di atti legislativi decaduti	38	32	38	43	11
<i>In % di tutti i progetti o disegni di atti legislativi liquidati</i>	6,9 %	6,2 %	7,4 %	7,6 %	5,4 %
Non entrata in materia	28	26	35	40	9
Reiezione della proposta di conciliazione	5	2	0	1	1
Reiezione nella votazione finale	5	4	3	2	1
Progetti e disegni di atti legislativi non riusciti: vari	2	3	5	3	0

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati per autore

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati suddivisi per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a
Totale	548	520	516	561
Disegni elaborati dal Consiglio federale	474	456	448	463
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati</i>	86,5 %	87,7 %	86,8 %	82,5 %
Atti legislativi adottati	435	428	420	442
<i>In % di tutti gli atti legislativi adottati</i>	87,5 %	89,4 %	91,1 %	86,8 %
<i>In % di tutti i disegni di atti legislativi del Consiglio federale liquidati</i>	91,8 %	93,9 %	93,8 %	95,5 %
Progetti e disegni di atti legislativi decaduti	29	20	15	19
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi decaduti</i>	76,3 %	62,5 %	39,5 %	44,2 %
<i>In % di tutti i disegni di atti legislativi del Consiglio federale liquidati</i>	6,1 %	4,4 %	3,3 %	4,1 %
Progetti di atti legislativi del Parlamento di cui proposti da una minoranza di commissione / deputato 1	74 ¹	64	68 ¹⁸	98 ⁸
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi</i>	13,5 %	12,3 %	13,2 %	17,5 %
Atti legislativi adottati di cui proposti da una minoranza di commissione / da un deputato	62 ¹	51	41 ³	67
<i>In % di tutti gli atti legislativi adottati</i>	12,5 %	10,6 %	8,9 %	13,2 %
<i>In % di tutti i progetti di atti legislativi del Parlamento</i>	83,8 %	79,7 %	60,3 %	68,4 %
Progetti di atti legislativi decaduti di cui proposti da una minoranza di commissione / da un deputato	9	12	23 ¹⁵	24 ⁸
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi decaduti</i>	23,7 %	37,5 %	60,5 %	55,8 %
<i>In % di tutti i progetti di atti legislativi del Parlamento liquidati</i>	12,2 %	18,8 %	33,8 %	24,5 %



In % di tutti i progetti di atti legislativi delle commissioni liquidati

12,3 %

18,8 %

16 %

17,8 %

Tipi di procedura

A scopi statistici, si può distinguere tra i seguenti tipi di procedura:

1. entrata in materia non obbligatoria, votazione sul complesso, votazione finale
2. entrata in materia non obbligatoria, votazione sul complesso, nessuna votazione finale
3. entrata in materia obbligatoria, nessuna votazione sul complesso, votazione finale
4. entrata in materia obbligatoria, nessuna votazione sul complesso, nessuna votazione finale
5. entrata in materia obbligatoria, votazione sul complesso (la reiezione equivale a un rinvio), nessuna votazione finale
6. entrata in materia obbligatoria, votazione sul complesso (la reiezione equivale a un rinvio), in caso di reiezione della proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l'importo più basso, nessuna votazione finale
7. entrata in materia obbligatoria, nessuna votazione sul complesso, la conferenza di conciliazione presenta una proposta riguardo a ogni divergenza, nessuna votazione finale
8. entrata in materia obbligatoria, nessuna votazione sul complesso, dopo la prima deliberazione di dettaglio la conferenza di conciliazione presenta una proposta riguardo a ogni divergenza, nessuna votazione finale

A differenza dei progetti o disegni di atti legislativi dei tipi di procedura 1-4, i progetti o disegni di atti legislativi dei tipi di procedura 5-8 non possono decadere. A loro volta i progetti o disegni di atti legislativi dei tipi di procedura 1-4 possono decadere in fasi diverse della deliberazione, a seconda del tipo di procedura.

Progetti o disegni di atti legislativi liquidati suddivisi per legislatura

48^a

49^a

50^a

51^a

Tipo di procedura 1

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati

305

295

268

302

In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati

55,7 %

56,7 %

51,9 %

53,8 %

Atti legislativi adottati

262

263

217

256

In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati di tipo 1

85,9 %

89,2 %

80,9 %

84,8 %

Tipo di procedura 2

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati

146

118

166

169

In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati

26,6 %

22,7 %

32,2 %

30,1 %

¹ I progetti del Parlamento non comprendono soltanto i progetti di atti legislativi elaborati dalle commissioni nell'ambito di un'iniziativa parlamentare o cantonale, ma anche i controprogetti indiretti a un'iniziativa popolare presentati da una commissione o da una minoranza di commissione mediante una proposta nonché i progetti relativi a un decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo presentati da una delle due Commissioni delle finanze o da una minoranza di commissione. Se metà dei membri del Parlamento ha chiesto la suddivisione di un disegno del Consiglio federale, anche il nuovo disegno è stato conteggiato tra i progetti del Parlamento. (Questi dati sono stati registrati manualmente. Sono quindi possibili piccole imprecisioni).

Nei disegni del Consiglio federale sono conteggiati anche i disegni presentati dal Consiglio federale mediante una proposta nell'ambito di un'iniziativa parlamentare.

I regolamenti dei Consigli sono atti legislativi delle Camere e non dell'Assemblea federale. Pertanto, non sono stati inclusi negli atti legislativi dell'Assemblea federale.



Atti legislativi adottati	141	114	164	165
<i>In % di tutti i progetti o disegni di atti legislativi liquidati di tipo 2</i>	96,6 %	96,6 %	98,8 %	97,6 %

Tipo di procedura 3

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati	23	35	18	22
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati</i>	4,2 %	6,7 %	3,5 %	3,9 %
Atti legislativi adottati	20	31	17	22
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati di tipo 3</i>	87 %	88,6 %	94,4 %	100 %

Tipo di procedura 4

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati	18	17	16	16
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati</i>	3,3 %	3,3 %	3,1 %	2,9 %
Atti legislativi adottati	18	16	16	15
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati di tipo 4</i>	100 %	94,1 %	100 %	93,8 %

Tipo di procedura 5

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati	19	20	15	12
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati</i>	3,5 %	3,8 %	2,9 %	2,1 %
Atti legislativi adottati	19	20	15	12

Tipo di procedura 6

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati	36	34	28	35
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati</i>	6,6 %	6,5 %	5,4 %	6,2 %
Atti legislativi adottati	36	34	28	34 ²

² Uno dei disegni è stato rinviato al Consiglio federale e quindi è decaduto.

**Tipo di procedura 7**

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati	4	4
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati</i>	0,8 %	0,7 %
Atti legislativi adottati	3 ³	4

Tipo di procedura 8

Progetti e disegni di atti legislativi liquidati	1	1	1	1
<i>In % di tutti i progetti e disegni di atti legislativi liquidati</i>	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Atti legislativi adottati	1	1	1	1

³ Per uno di questi atti è stata applicata la procedura sbagliata.



PROCEDURA, DOCUMENTI E LUOGO DI PUBBLICAZIONE				
Documenti	Luogo di pubblicazione	Fonte	Ausilio per la ricerca	
FASE PREPARLAMENTARE				
Avvio				
Fase avviata dall'Esecutivo Disegno	I documenti ad uso interno dell'Amministrazione non sono pubblicati.			
Fase avviata dal Parlamento, disegno elaborato dall'Esecutivo	Mozione (i)	Curia Vista	Curia Vista	Ricerca ex post: La mozione e il numero dell'oggetto sono indicati nel messaggio del Consiglio federale, dal momento che l'Esecutivo, oltre a sottoporre al Parlamento il disegno di atto legislativo, chiede lo stralcio della mozione. Il numero dell'oggetto può essere inserito nel campo di ricerca in Curia Vista. La fonte del messaggio si trova nella prima o nella seconda nota a piè di pagina dell'atto legislativo o del disegno di atto legislativo.
Fase avviata dal Parlamento o da un Cantone, progetto elaborato da una commissione	Iniziativa parlamentare, iniziativa cantonale	Curia Vista	Curia Vista	Ricerca ex post: Il numero dell'iniziativa figura su tutti i documenti parlamentari e può essere inserito nel campo di ricerca in Curia Vista. La fonte del rapporto di commissione si trova nella prima o nella seconda nota a piè di pagina dell'atto legislativo o del progetto di atto legislativo.
Consultazione				
Disegno elaborato dall'Esecutivo	Avamprogetto, rapporto esplicativo, rapporto sui risultati	Fedlex Struttura: stato (procedure di consultazione previste, in corso o concluse), anno e dipartimento competente	Fedlex	Ricerca ex post: Il termine della consultazione come anche una sintesi dei pareri della consultazione figurano nel messaggio del Consiglio federale. I documenti relativi alla consultazione si possono trovare in Fedlex anche tramite tale termine.
Progetto elaborato da una commissione	Progetto preliminare, rapporto esplicativo, rapporto sui risultati	Fedlex (dipartimento competente: «Parl.») nonché su parl.ch nella pagina della commissione competente	Fedlex parl.ch	Ricerca ex post: Il termine della consultazione come anche una sintesi dei pareri della consultazione figurano nel rapporto della commissione. I documenti relativi alla consultazione si possono trovare in Fedlex anche tramite tale termine.
FASE PARLAMENTARE				
Progetto o disegno di atto legislativo				
Disegno elaborato dall'Esecutivo	Disegno di atto legislativo e messaggio	Foglio federale	Curia Vista Foglio federale Raccolta sistematica	I link al messaggio e al disegno sono inseriti in Curia Vista nella pagina del relativo oggetto. Ricerca ex post: Dopo l'entrata in vigore dell'atto legislativo, il link al messaggio è inserito nel relativo atto legislativo pubblicato nella Raccolta sistematica (cfr. nota a piè di pagina e cronologia). Nota bene: dalla metà del 1999 i messaggi e i disegni di atti legislativi sono pubblicati separatamente. Prima di tale data il disegno di atto legislativo era allegato al messaggio. Poiché tutti i volumi del Foglio federale sono stati digitalizzati, anche i messaggi più vecchi possono essere consultati online.
Progetto elaborato da una commissione	Progetto di atto legislativo, rapporto della commissione e parere del Consiglio federale	Foglio federale	Curia Vista Foglio federale Raccolta sistematica	Il progetto di atto legislativo di una commissione, il suo rapporto e il parere del Consiglio federale si trovano in Curia Vista e, dopo l'entrata in vigore, l'atto legislativo anche nella Raccolta sistematica.
Esame preliminare da parte della commissione				
Disegno elaborato dal Consiglio federale o progetto elaborato da una commissione	Paragramma (proposte della commissione e del Consiglio federale) e motivazione scritta delle proposte del relatore della commissione dinanzi alla Camera	Curia Vista Bollettino ufficiale	Curia Vista Bollettino ufficiale	I paragrammi (tabelle sinottiche delle proposte del Consiglio federale e della maggioranza della commissione) sono pubblicati in Curia Vista. I link ai dibattiti nelle Camere (Bollettino ufficiale) figurano in Curia Vista in ordine cronologico.



Dibattiti nelle Camere				
Disegno elaborato dal Consiglio federale o progetto elaborato da una commissione	Verbalì, video, elenchi nominativi	Bollettino ufficiale	Curia Vista Bollettino ufficiale	Il Bollettino ufficiale (verbale) e le proposte individuali si trovano in Curia Vista.
		Curia Vista		I link ai video dei dibattiti e gli elenchi nominativi (verbalì delle votazioni) sono contenuti nel Bollettino ufficiale.
	Proposte individuali			I verbalì più vecchi sono disponibili tra le Pubblicazioni ufficiali digitali dell'Archivio federale svizzero.
FASE POSTPARLAMENTARE				
Atti legislativi sottoposti a referendum	Testo sottoposto a referendum	Foglio federale	Curia Vista Foglio federale	In Curia Vista sono indicati sia il link al testo sottoposto a referendum pubblicato nel Foglio federale sia il link all'atto legislativo pubblicato nella Raccolta ufficiale.
	Atto legislativo (entrata in vigore)	Raccolta ufficiale	Raccolta ufficiale Raccolta sistematica	Nella Raccolta sistematica è presente sia il link al messaggio sia il link all'atto legislativo pubblicato nella Raccolta ufficiale. L'atto legislativo originario si trova nella colonna di destra sotto «Fonte», mentre gli atti delle revisioni parziali nelle note a piè di pagina degli articoli corrispondenti accanto al relativo messaggio.
Ordinanze	Atto legislativo	Raccolta ufficiale	Curia Vista Raccolta ufficiale Raccolta sistematica	In Curia Vista è indicato il link all'atto legislativo pubblicato nella Raccolta ufficiale.
Decreti federali semplici	Atto legislativo	Foglio federale oppure, su decisione dell'Assemblea federale, nella Raccolta ufficiale	Curia Vista Foglio federale	In Curia Vista è indicato il link all'atto legislativo pubblicato nel Foglio federale.



BASI LEGALI

Procedura di consultazione

- Articolo 147 della Costituzione federale
- Legge federale sulla procedura di consultazione
- Ordinanza sulla procedura di consultazione

Diritti politici

- Articolo 138 segg. della Costituzione federale
- Legge federale sui diritti politici
- Ordinanza sui diritti politici

Procedura parlamentare

- Articolo 156 della Costituzione federale
- Articolo 74 segg. della legge sul Parlamento

Pubblicazione

- Legge sulle pubblicazioni ufficiali
- Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'elenco degli atti legislativi e dei progetti e disegni di atti legislativi decaduti della 48^a, 49^a, 50^a, 51^a e 52^a legislatura

cfr. la banca dati degli atti legislativi (in tedesco):

➤ [Link](#)

Per informazioni sugli atti legislativi dell'Assemblea federale

cfr. la scheda informativa «Atti emanati dall'Assemblea federale»:

➤ [Link](#)

Per informazioni sui referendum

cfr. la scheda informativa «Referendum»:

➤ [Link](#)